



## INFORMATIVA PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023

La Camera di commercio di Bergamo ricorda che l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 ha previsto il versamento del diritto annuale per tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese e per i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo). Per le imprese individuali e per i soggetti iscritti nel REA il diritto annuale è stabilito in misura fissa, mentre per le altre imprese il diritto annuale è commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

**Si ricorda che collegandosi al sito <http://dirittoannuale.camcom.it/> si può calcolare agevolmente l'esatto importo da versare.**

### ISTRUZIONI PER IL CALCOLO - TABELLA SCAGLIONI DI FATTURATO

Le società e gli altri soggetti collettivi iscritti nel Registro delle imprese (sezione ordinaria) alla data del 1° gennaio 2023, determinano il diritto annuale da versare applicando al fatturato complessivo realizzato nel periodo di imposta 2022, le misure fisse o le aliquote per scaglioni di fatturato indicate nella successiva tabella.

Anche per l'anno 2023 è previsto l'incremento del 20% <sup>(1)</sup> destinato al finanziamento dei progetti *Doppia Transizione Digitale ed Ecologica, Turismo e Formazione Lavoro*, pertanto **l'importo** quantificato secondo le modalità di calcolo descritte in tabella **va prima ridotto del 50%**, a norma dell'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114, **e quindi incrementato del 20%** da destinare al finanziamento dei progetti.

1) L'incremento del 20% destinato al finanziamento dei progetti è stato approvato dal Consiglio della Camera di commercio di Bergamo con delibera n. 8/C del 7 novembre 2022 e autorizzato per il triennio 2023-2024-2025 dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy con decreto 23 febbraio 2023.

Per l'individuazione dei rigli del modello IRAP 2023 (periodo d'imposta 2022) ai fini della definizione della base imponibile (**fatturato**) per la determinazione del diritto annuale dovuto, è possibile consultare il prospetto di riepilogo riportato nel paragrafo **MODELLO IRAP** pubblicato all'indirizzo <https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira-int.htm>. La Circolare di riferimento è la n. 19230 del 03/03/2009 pubblicata all'indirizzo <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/quanto-si-paga/normativa>.

Soggetti iscritti al 1° gennaio 2023	Scaglioni di fatturato		Determinazione importo dovuto per la sede
	da	fino a €	
-Società in nome collettivo	€ 0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
-Società in accomandita semplice	oltre € 100.000,00	fino a € 250.000,00	€ 200,00 + 0,015% sulla parte eccedente € 100.000,00
-Società di capitali	oltre € 250.000,00	fino a € 500.000,00	€ 222,50 + 0,013% sulla parte eccedente € 250.000,00
-Società cooperative	oltre € 500.000,00	fino a € 1.000.000,00	€ 255,00 + 0,010% sulla parte eccedente € 500.000,00
-Società consortili	oltre € 1.000.000,00	fino a € 10.000.000,00	€ 305,00 + 0,009% sulla parte eccedente € 1.000.000,00
-Consorti con attività esterna	oltre € 10.000.000,00	fino a € 35.000.000,00	€ 1.115,00 + 0,005% sulla parte eccedente € 10.000.000,00
-Enti economici pubblici e privati	oltre € 35.000.000,00	fino a € 50.000.000,00	€ 2.365,00 + 0,003% sulla parte eccedente € 35.000.000,00
-Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000	oltre € 50.000.000,00		€ 2.815,00 + 0,001% sulla parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un importo massimo di diritto di € 40.000,00
-GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico			

#### UNITÀ LOCALI e SEDI SECONDARIE

In presenza di **unità locali** o **sedi secondarie** già iscritte al Registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2023, all'importo della sede, come sopra calcolato, occorre prima aggiungere il 20% per ciascuna unità locale/sede secondaria (massimo importo € 200,00 per ognuna) e **infine procedere alla riduzione del 50% e all'incremento del 20%**.

Per eventuali unità locali/sedi secondarie iscritte al Registro delle imprese di altre Camere di commercio, occorre effettuare un versamento per ogni Camera di commercio competente per territorio, indicando la sigla della provincia nella colonna *codice Ente* del modello F24 utilizzato per il pagamento (consultare il sito internet di ciascuna Camera interessata per le specifiche disposizioni relative alla sigla della provincia).

#### Per esempi esplicativi vedere la sezione ARROTONDAMENTI/ESEMPI

Si precisa che:

- **IMPRESE INDIVIDUALI iscritte o annotate nella sezione ordinaria** <sup>(2)</sup> del Registro delle imprese sono tenute a versare un diritto stabilito in misura fissa pari a **€ 120,00** per la sede e a **€ 24,00** per ciascuna unità locale (*N.B. importi già definiti con applicazione della riduzione del 50% e dell'incremento del 20%*).
- **IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO** sono tenute al pagamento di un diritto stabilito in misura fissa pari ad **€ 66,00** per ciascuna unità locale/sede secondaria (*N.B. importo già definito con applicazione della riduzione del 50% e dell'incremento del 20%*).

#### TERMINE DI VERSAMENTO

**Il termine per il versamento del diritto annuale** coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi indicato dall'art. 17 comma 1 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Quindi imprese individuali, società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale coincidente con l'anno solare, versano il diritto annuale **entro il giorno 30 giugno 2023**.

**I soggetti giuridici con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare** che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, effettuano il versamento del diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

*Esempio:* per una società che chiude l'esercizio il 30/09 e approva il bilancio entro i quattro mesi successivi, il diritto annuale dovuto per l'anno 2023 deve essere determinato sul *fatturato* realizzato nell'esercizio 01.10.2022 - 30.09.2023 (periodo d'imposta 2022) e deve essere versato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta 2022 corrispondente al giorno 01.04.2024 (dato che il giorno 31.03.2024 cade di domenica).

**I soggetti giuridici che**, in base a disposizioni di legge, **approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio**, effettuano il versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento del diritto deve essere comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato.

2) La sezione nella quale l'impresa è iscritta si rileva da una visura/certificato camerale

**Eventuali proroghe di scadenze** dei versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

Si precisa che se il termine di scadenza cade di sabato, di domenica o di giorno festivo, il versamento sarà considerato tempestivo se eseguito **il primo giorno lavorativo immediatamente successivo**.

**E' possibile pagare entro trenta giorni dal termine, maggiorando la somma dovuta dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo. La maggiorazione dello 0,40% deve essere versata senza arrotondamento all'unità di euro ed è dovuta anche nel caso di modello F24 a saldo zero a seguito della compensazione con crediti relativi ad altri tributi e/o contributi.

## MODALITÀ' DI VERSAMENTO E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Si ricorda che collegandosi al sito <http://dirittoannuale.camcom.it/> e utilizzando la funzione **'calcola e paga'** si può calcolare agevolmente l'esatto importo dovuto per la sede e per le eventuali unità locali.

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, **in alternativa**, di pagare:

- online, tramite la piattaforma **pagoPA**

**oppure**

- con **modello F24** mediante il servizio telematico *F24 Web* o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste.

Il modello F24 deve essere compilato con la massima precisione indicando nella sezione "Contribuente":

- il **codice fiscale** (non la partita IVA), i **dati anagrafici** e il **domicilio** dell'impresa

quindi, nella sezione *"IMU e altri tributi locali"*:

- alla colonna *codice ente*, la **sigla della provincia** della CCIAA cui il versamento è destinato
- alla colonna *codice tributo*, il codice **3850**
- alla colonna *anno di riferimento*, l'anno **2023**
- alla colonna *Importi a debito versati*, **l'importo da versare arrotondato all'unità di euro** (N.B. Se pagato nei 30 giorni successivi al termine, l'importo va maggiorato dello 0,40% con arrotondamento al centesimo di euro)

Esempio di compilazione della sezione del modello F24:

SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI										
codice ente/ codice comune	Ravv	Imm var	Acc	Saldo	num immob	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>BG</b>						<b>3850</b>		<b>2023</b>	<b>Importo da versare</b>	

Nel caso venga utilizzato il **mod. F24 Semplificato**, alla colonna Sezione indicare il codice **EL**

## COMPENSAZIONE

Con il modello F24 è possibile pagare il diritto annuale utilizzando, in *compensazione*, eventuali crediti vantati per qualsiasi tributo e/o contributo.

## TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia nel corso del 2023, il diritto annuale dovuto per la sede per l'anno 2023 deve essere versato solo alla Camera di commercio dove la sede era iscritta il 1° gennaio 2023.

## ARROTONDAMENTI/ESEMPI

● Le **IMPRESE SENZA UNITA' LOCALI**, determinato il diritto dovuto, prima di versarlo, devono arrotondare l'importo al centesimo e poi all'unità di euro <sup>(3)</sup>:

- *per eccesso*, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro

- *per difetto*, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro.

**esempio 1:** diritto dovuto per sede € 449,65364 → riduzione del 50% → € 224,82682 → incremento del 20% → € 269,79218 → € 269,79 → **da versare € 270,00**

**esempio 2:** fatturato complessivo realizzato dall'impresa fino ad € 100.000,00 → diritto in misura fissa dovuto per la sede € 200,00 → riduzione del 50% → € 100,00 → incremento del 20% → € 120,00 → **da versare € 120,00**

**esempio 3:** diritto dovuto per la sede € 40.000,00 (importo massimo) → riduzione del 50% → € 20.000,00 → incremento del 20% → € 24.000,00 → **da versare € 24.000,00**

● Le **IMPRESE CON UNITA' LOCALI**, determinato il diritto dovuto per la sede (arrotondato al 5° decimale), sommano l'importo di ciascuna unità locale (anch'esso arrotondato al 5° decimale) e, prima di versare,

3) Per maggiori informazioni consultare la nota MSE n.19230 del 03/03/2009 all'indirizzo <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/quanto-si-paga/normativa>.

arrotondano l'importo al centesimo di euro (applicando il metodo matematico in base al terzo decimale) e poi all'unità di euro.

**esempio 4:** diritto dovuto per sede + 1 unità locale

diritto dovuto per sede: € 449,65364

diritto dovuto per ciascuna unità locale: € 449,65364 x 20% = € 89,93073

diritto dovuto per sede + 1 unità locale: € 449,65364 + € 89,93073 = € 539,58437

→ riduzione del 50% → € 269,79218 → incremento del 20% → € 323,75061 → € 323,75 → **da versare € 324,00**

**esempio 5:** diritto dovuto per sede + 5 unità locali

diritto dovuto per la sede: € 1.091,17295

diritto dovuto per ciascuna unità locale: € 1.091,17295 x 20% = € 218,23459 → € 200,00 (importo massimo)

diritto dovuto per 5 unità locali: € 200,00 x 5 = € 1.000,00

diritto dovuto per sede + 5 unità locali: € 2.091,17295

→ riduzione del 50% → € 1.045,58648 → incremento del 20% → € 1.254,70377 → € 1.254,70 → **da versare € 1.255,00**

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO

Le violazioni di pagamento del diritto annuale possono essere sanate, **entro un anno dalla scadenza**, avvalendosi del **ravvedimento operoso** (art. 6 del D.M. 27 gennaio 2005, n. 54).

Le percentuali della sanzione e degli interessi da applicare a titolo di ravvedimento e i codici tributo da indicare sul modello F24 sono reperibili all'indirizzo <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale>.

#### CERTIFICAZIONI DEL REGISTRO IMPRESE

Si ricorda che il mancato pagamento del diritto camerale blocca l'emissione dei certificati camerali. (art. 24 comma 35 legge 449/97)

#### ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale>.

Per avere informazioni sui pagamenti del diritto annuale è necessario inviare una richiesta tramite **sportello virtuale Servizi OnLine** accessibile, previa registrazione, all'indirizzo <http://servizionline.bg.camcom.it/>.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a comunicare alla Camera di commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e le eventuali successive variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratiche Semplici' del sito <http://www.registroimprese.it/>).

#### ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Si invita a diffidare delle richieste di pagamento, tramite bollettino di c/c postale o bonifico bancario, di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con la Camera di commercio e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

**Il diritto annuale non si paga tramite bollettino postale o bonifico bancario.**

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un **Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende**.

Per maggiori informazioni collegarsi a <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/bollettini-ingannevoli>.

Camera di Commercio di Bergamo